



Provincia di Reggio Calabria

REGOLAMENTO DI APPROVAZIONE PER LA DISCIPLINA E PER IL SOSTEGNO ALL'ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA DELLE ASSOCIAZIONI PRO LOCO E DEI LORO CONSORZI, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE Nr. 08/2008 e s.m.i. ED APPROVAZIONE DEL RELATIVO SCHEMA DI STATUTO

-allegato A (Statuto con atto pubblico)

-allegato B (Statuto con atto privato registrato)

INDICE

Art. 1

Finalità

Art. 2

Albo Provinciale delle Associazioni Pro Loco e dei loro Consorzi

Art. 3

Requisiti e condizioni per l'iscrizione all'Albo Provinciale

Art. 4

Iscrizione all'Albo Provinciale

Art. 5

Cancellazione dall'Albo Provinciale

Art. 6

Scioglimento e Liquidazione delle Pro Loco

Art. 7

Contributi alle Pro Loco ed ai loro Consorzi

Art. 8

Apertura Uffici Informazioni Turistiche

Art. 9

Vigilanza e controllo

Art. 10

Norma finale



Provincia di Reggio Calabria

REGOLAMENTO DI APPROVAZIONE PER LA DISCIPLINA E PER IL SOSTEGNO ALL'ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA DELLE ASSOCIAZIONI PRO LOCO E DEI LORO CONSORZI, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE Nr. 08/2008 e s.m.i. ED APPROVAZIONE DEL RELATIVO SCHEMA DI STATUTO

- allegato A (Statuto con atto pubblico)
- allegato B (Statuto con atto privato registrato)

Art. 1 Finalità

1. La Provincia di Reggio Calabria svolge le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dalla L.R. 34/2002 "Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali" e dalla LL.RR. 08/2008 e s.m.i., segnatamente:

- Tenuta Albo Provinciale delle associazioni turistiche Pro Loco e dei loro Consorzi;
- Incentivazione delle associazioni Pro Loco e dei loro Consorzi.

Art. 2

Albo Provinciale delle Associazioni Pro Loco e dei loro Consorzi

1. Le associazioni turistiche Pro Loco e i loro Consorzi, riconosciute ai sensi del presente regolamento, sono iscritte all'albo provinciale che, a cura della Provincia, viene aggiornato e pubblicato entro il 30 giugno di ogni anno sul Sito Istituzionale dell'Ente e sul bollettino ufficiale della Regione Calabria.

2. All'albo possono iscriversi le associazioni Pro Loco e i loro Consorzi aventi sede nel territorio provinciale che si propongono di svolgere, nel territorio di rispettiva competenza, azioni per la tutela dei valori naturali, artistici, sociali e culturali delle località ove sorgono e di promozione dell'attività turistica. Poiché le associazioni Pro Loco e i loro Consorzi costituiscono, ove ben funzionanti, perni fondamentali di una azione promozionale, la loro attività si estrinsecherà:

- 1. iniziative rivolte a favorire la valorizzazione turistica, culturale e di salvaguardia del patrimonio storico culturale, folcloristico e ambiente della località;**
- 2. Iniziative rivolte ad attrarre il movimento turistico verso le località e a migliorare le condizioni generali di soggiorno;**
- 3. Iniziative idonee a favorire, attraverso la partecipazione popolare, i raggiungimenti degli obiettivi sociali del turismo;**
- 4. Attività di assistenza e informazione turistica;**
- 5. Iniziative volte al miglioramento della qualità della vita locale;**
- 6. Attività ricreative e di spettacolo;**

7. Attività di socialità civica e promozione sociale.

3. Nell'ambito di ogni Comune viene riconosciuta ed iscritta al predetto albo provinciale un'unica associazione Pro Loco.

4. Ogni Pro Loco potrà aderire ad un solo Consorzio di Pro Loco.

5. Preso atto che nel Comune di Reggio Calabria risulta già riconosciuta ed iscritta all'albo provinciale la Pro Loco "San Salvatore"; considerata la vastità territoriale e demografica del Comune di Reggio Calabria, è autorizzata la costituzione e l'iscrizione all'albo provinciale, all'interno del suddetto territorio comunale, fino ad un massimo di n. 5 (cinque) Pro Loco, così territorialmente suddivise:

- Area territoriale 1 - Reggio Centro: Santa Caterina-Vito-Tremulini-Spirito Santo-San Cristoforo-Modena-San Sperato-Sbarre-Gebbione**
- Area territoriale 2 - Reggio Nord: Archi-Catona-Gallico-Sambatello**
- Area territoriale 3 - Reggio Sud: Ravagnese-Croce Valanidi-Pellaro-Bocale**
- Area territoriale 4 - Reggio Vallate: Cataforio-Mosorrofa-S.Salvatore-Arangea-Gallina**
- Area territoriale 5 - Reggio Aspromonte: Cannavò-Arasì-Straorino-Ortì-Tre Aie**

6. La già costituita e riconosciuta Pro Loco "San Salvatore" rientra a pieno titolo nell'ambito territoriale 4.

7. I territori comunali non espressamente menzionati, sono da intendersi inseriti nelle aree territoriali limitrofe.

Art. 3

Requisiti e condizioni per l'iscrizione all'Albo Provinciale

1. Per l'iscrizione all'albo provinciale, le associazioni Pro Loco e i loro Consorzi devono possedere i seguenti requisiti:

- 1. Ricadere in un ambito turistico in possesso di caratteristiche storiche, artistiche, archeologiche, folkloristiche, climatiche, paesaggistiche, di artigianato tipico, atte a promuovere la sua valorizzazione;**
- 2. La costituzione dell'associazione Pro Loco e dei loro Consorzi deve avvenire con atto pubblico o atto privato registrato;**
- 3. Lo statuto della Pro Loco e dei loro Consorzi deve tra l'altro prevedere esplicitamente:**
 - a) La libera iscrizione all'associazione;**
 - b) Che le cariche sociali hanno carattere di completa gratuità;**
 - c) Le norme sulle elezioni e sul funzionamento degli organi;**
 - d) Le procedure per l'approvazione annuale del bilancio preventivo e del conto consuntivo da parte dell'assemblea;**
 - e) Le procedure per l'ammissione e l'esclusione dei soci;**
 - f) Le procedure per l'elezione degli organi amministrativi da parte dell'assemblea dei soci.**

2. A tal fine le Associazioni Pro Loco e i loro Consorzi che intendono iscriversi all'albo provinciale, devono assumere e fare proprio, salvo integrazioni compatibili, lo schema di statuto indicato nell'allegato A o B al presente regolamento.

3. Parimenti, al fine di conservare l'iscrizione all'albo provinciale, le associazioni Pro Loco e i loro Consorzi già iscritti, dovranno adeguare i propri statuti, qualora difforni dagli schemi tipo allegati al presente regolamento, entro 90 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente del presente Regolamento approvato ai sensi dell'art. 42 del T.U.EE.LL., con l'obbligo di procedere entro i successivi 45 (quarantacinque) giorni dalla data di adeguamento dello Statuto al rinnovo di tutti gli Organi Sociali.

4. Il mancato adempimento comporterà la cancellazione d'ufficio della Pro Loco e dei loro Consorzi dal relativo albo provinciale.

Art. 4

Iscrizione all'Albo Provinciale

1. Le associazioni Pro Loco ed i loro Consorzi che intendono iscriversi all'albo provinciale sono tenuti a presentare alla Provincia - presso il Settore competente per materia, apposita domanda corredata della seguente documentazione:

- 1) Copia atto costitutivo;**
- 2) Copia statuto;**
- 3) Relazione illustrativa delle condizioni previste dal punto 1) dell'art. 3 del presente regolamento.**
- 4) Solo l'iscrizione all'albo provinciale costituisce condizione indispensabile per:
 - a) Fruire di eventuali contributi ordinari, previsti dalle vigenti disposizioni ed erogati dal settore competente per materia secondo le modalità previste dal successivo Art.7 comma 3;**
 - b) Fruire di eventuali contributi straordinari su progetti specifici e/o tematici erogati da tutti i settori dell'Ente;**
 - c) La partecipazione ad organismi collegiali nei casi previsti dalle Leggi o da appositi regolamenti;**
 - d) Istituire e gestire Uffici di Informazione ed Assistenza Turistica (I.A.T.) previa formale e preventiva autorizzazione del Settore competente per materia della Provincia di Reggio Calabria.****

Art. 5

Cancellazione dall'Albo Provinciale

1. L'eventuale cancellazione dall'albo provinciale risponde ad evidenti principi di tutela dell'interesse pubblico indirizzata alla permanenza delle massime garanzie di funzionamento, affidabilità ed utilità reale degli organismi in argomento.

2. Tale provvedimento si perfeziona su richiesta delle associazioni Pro Loco e/o dei loro Consorzi o d'ufficio da parte del Settore della Provincia competente per materia nel caso di:

- a) Attività non conforme alle finalità di cui all'art. 2 del presente regolamento;**
- b) Non aver svolto alcuna delle attività di interesse pubblico-turistico-sociale indicate nell'ambito di questo regolamento per due annualità consecutive a favore del territorio;**
- c) Non aver fornito alla Provincia, entro la data del 01 marzo di ogni anno (per due annualità consecutive), alcun resoconto circa l'attività gestionale interna,**

inclusi bilanci preventivi, consuntivi e relazioni analitiche e documentate delle pertinenti attività svolte e, quindi, della sostanziale esistenza in vita dell'associazione, prescindendo dalla eventuale formulazione di richiesta di contributo prevista ai sensi del successivo art. 6;

- d) Riscontro, in sede ispettiva e di vigilanza da parte dei funzionari del Settore competente per materia, di irregolarità, principalmente di natura contabile, rispetto alle quali si procederà, da parte dell'Ente, a formale diffida e, in caso di inadempimento a successivo commissariamento o cancellazione;**
- e) Nel caso di Commissariamento si provvederà con funzionari del Settore competente per materia oppure attraverso l'intervento di personale dell'U.N.P.L.I. provinciale, senza alcun onere economico a carico della Provincia di Reggio Calabria.**

Art. 6

Scioglimento e Liquidazione delle Pro Loco

1. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione delle associazioni Pro Loco e dei loro Consorzi, dopo la liquidazione, vi è l'obbligo delle stesse, di devolvere il patrimonio residuo, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 662/1996 e salvo destinazione diversa imposta dalla Legge, al Comune all'interno del quale la Pro Loco o i loro Consorzi hanno la sede legale, che lo destinerà vincolato alle finalità di utilità sociale di cui alla Legge 383/2000.

Art. 7

Contributi alle Pro Loco ed ai loro Consorzi

1. La Giunta Provinciale, nei limiti delle risorse a disposizione, eroga alle associazioni Pro Loco ed ai loro Consorzi, purché regolarmente iscritti all'albo provinciale delle Pro Loco, contributi per le attività ordinarie e per le spese di funzionamento.

2. Per ottenere tali contributi le associazioni Pro Loco ed i loro Consorzi regolarmente iscritti al predetto albo provinciale sono tenute a presentare apposita domanda al Settore della Provincia competente per materia. Tale istanza dovrà pervenire perentoriamente, a pena di esclusione, al protocollo generale della Provincia di Reggio Calabria, entro e non oltre il 1° marzo di ogni anno; a tal fine si precisa che non farà fede il timbro postale di partenza bensì, esclusivamente, la data di protocollo dell'Ente.

3. La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- a) Relazione illustrativa circa le iniziative in programma per l'anno cui fa riferimento l'istanza;**
- b) Bilancio Preventivo per l'anno cui fa riferimento l'istanza.**

4. La concessione dei contributi in argomento sarà disposta con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, previo parere della competente Commissione Consiliare, la quale, sentita l'U.N.P.L.I provinciale per il relativo parere, non vincolante, ai sensi di Legge, proporrà alla Giunta il piano di riparto annuale comprensivo delle

somme da assegnare. Successivamente, in esecuzione del citato provvedimento della Giunta riguardante la concessione dei contributi ordinari, il Settore competente per materia disporrà, previa adozione dei propedeutici atti gestionali, l'erogazione dei contributi ordinari assegnati.

5. La liquidazione del contributo ordinario assegnato sarà disposta dal Settore competente per materia, sulla base della seguente documentazione:

- a) Relazione dettagliata ed illustrativa dell'attività svolta ed elencazione analitica delle spese sostenute come da bilancio consuntivo, certificate dalla firma del Presidente del Collegio Sindacale della Pro Loco, nonché dalla firma del Presidente e legale rappresentante della Pro Loco, con allegata fotocopia di documento di riconoscimento di quest'ultimo in corso di validità;**
- b) Il totale delle spese sostenute dichiarate da ciascun beneficiario deve necessariamente, in ragione della natura prettamente contributiva, risultare di importo superiore almeno del 20% del contributo attribuito, nell'ambito del bilancio consuntivo della Pro Loco medesima;**
- c) Il contributo di cui sopra riguardante le iniziative realizzate, dovrà essere sostenuto formalmente da specifica rendicontazione con allegati documenti giustificativi di spesa fiscalmente regolari;**
- d) In fase di rendicontazione, pena decadenza dal contributo concesso, la Pro Loco o i loro Consorzi dovranno presentare oltre alla documentazione fiscale anche una probante documentazione di rassegna stampa e fotografica, relativa all'attività svolta in generale ed oggetto di contributo nello specifico.**

6. Il riparto dei contributi ordinari in favore delle Pro Loco e dei loro Consorzi regolarmente iscritti all'albo provinciale, per le attività di cui all'art. 2 del presente regolamento, ai sensi della vigente normativa, verrà disposto con deliberazione della Giunta provinciale, previa attività istruttoria del Settore competente per materia e del relativo parere della competente Commissione Consiliare, sentita l'U.N.P.L.I. Provinciale, per il relativo parere non vincolante ai sensi di Legge, da adottarsi ad avvenuta acquisizione al bilancio provinciale degli appositi fondi regionali.

7. Nel caso in cui in sede di consuntivo le spese sostenute e dichiarate dalla Pro Loco e dei loro Consorzi, risultassero inferiori all'importo del contributo ordinario concesso, agli stessi verrà applicata una proporzionale diminuzione del contributo assegnato.

8. La Provincia resta estranea nei confronti di qualsiasi rapporto ed obbligazione che si costituisce tra i beneficiari dei contributi e soggetti terzi. La Provincia, inoltre, non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi e, quindi, non assume responsabilità relative nei confronti della Pro Loco e ai loro Consorzi.

9. Le Pro Loco e i loro Consorzi sono tenuti a fare risultare dagli atti interni ed esterni le attività che vengono svolte con il concorso della Provincia di Reggio Calabria, inserendo e fornendo massimo risalto al logo dell'Amministrazione provinciale.

10. La Provincia potrà verificare a campione, lo stato di attuazione delle attività e delle iniziative svolte con il proprio apporto contributivo.

11. I controlli saranno effettuati nel rispetto dell'autonomia dei singoli beneficiari, da funzionari dipendenti dal settore competente per materia.

Art. 8

Apertura Uffici Informazioni Turistiche

1. La Provincia, al fine di creare le condizioni per aumentare l'offerta di Informazione e Accoglienza Turistica, attraverso la sottoscrizione di specifica convenzione con l'UNPLI provinciale, che sarà garante per i propri associati, può concedere alle singole Pro Loco ed ai loro Consorzi il nulla osta per l'istituzione e l'apertura di Uffici di Informazioni Turistiche con l'uso della denominazione I.A.T. a condizione che concorrono i seguenti requisiti:

- a) Che esistano locali idonei a norma di legge, per favorire una migliore politica di accoglienza ed informazione turistica; con postazione informatica, telefonica e fax;**
- b) Che sia dimostrata una adeguata preparazione degli addetti della Pro Loco e dei loro Consorzi, con la piena conoscenza di almeno una lingua straniera.**

2. A tal fine, la domanda va inoltrata a cura del Presidente dell'associazione Pro Loco interessata o dei loro Consorzi, al Presidente della Provincia di Reggio Calabria.

3. Ultimata la fase istruttoria, il settore competente per materia, una volta acquisito il parere favorevole della Commissione Consiliare competente, provvede alla sottoscrizione di specifica convenzione con l'UNPLI provinciale e contestualmente concede il nulla osta alla Pro Loco richiedente o ai loro Consorzi per l'istituzione e l'apertura dell'Ufficio I.A.T.

Art. 9

Vigilanza e controllo

1. La vigilanza e il controllo sull'attività delle Pro Loco e dei loro Consorzi, compete alla Provincia, ai sensi della vigente normativa. Tale attività viene effettuata dai funzionari del settore competente per materia. A tal fine i funzionari preposti per la eventuale verifica e controllo in loco, potranno avvalersi della fattiva e sinergica collaborazione dell'U.N.P.L.I. provinciale.

Art. 10

Norma finale

1. Il presente regolamento, consta di 10 articoli, e abroga tutti i precedenti in materia e troverà immediata applicazione dal momento dell'approvazione da parte del Consiglio Provinciale e della contestuale pubblicazione a termini di legge.

2. Per quanto non espressamente previsti valgono le normative vigenti di specie.